

STATUTO

"LE AMICHE PER LE AMICHE APS"

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Marchio - Sede - Durata

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Andria, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Le Amiche per le Amiche APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

1.2 Il marchio dell'associazione è stato registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale della proprietà Intellettuale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con attestato del 28.08.2021. Il marchio è composto da una parte figurativa costituita da due cuori che si intersecano tra di loro, uno più grande e l'altro più piccolo che vi si intreccia dall'altro; sui lati, in alto a destra ed in alto a sinistra del cuore più grande, ed anche in posizione centrale del cuore più piccolo, vi sono tre punti tondi che creano impressione di tre figure femminili stilizzate; in basso, in posizione centrata rispetto alla parte figurativa, vi è la parte verbale composta dalla frase "Le Amiche per le Amiche".

1.3 - Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.4 - L'associazione "Le Amiche per le Amiche - Aps", più avanti chiamata per brevità semplicemente "Associazione" è una libera organizzazione apartitica ed anticonfessionale, che non persegue fini di lucro e si propone di perseguire fini prevalentemente solidali e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel

rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, delle norme di attuazione, della legge regionale e si ispira ai valori di democrazia e di uguaglianza, chiosati nei principi dell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale.

1.4 - L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.5 - L'associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi.

1.6 - L'Associazione, nella sua organizzazione interna e di presenza sul territorio, promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri, favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.

Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati. L'associazione, si propone, di perseguire le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 3 del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2.2 - L'associazione, ha, come fine specifico statutario e istituzionale, la promozione, valorizzazione, tutela e difesa ella donne e più precisamente persegue ciò che segue:

- rendere ogni donna una persona valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza, una donna che conosca il valore della differenza di genere e che operi in solidarietà con le altre donne, incoraggiandole verso attività culturali e sociali, che migliorino la loro qualità di vita;

- promuovere e valorizzare la specificità femminile, la competenza, la professionalità ed il talento delle socie, per una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società;

- sostenere le donne in difficoltà economica, familiare e professionale, in un momento particolare della loro vita, mettendo in atto azioni di conciliazione lavoro-famiglia;

- prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione sessista contro le donne e le/i minori e violenza assistita dalle /i minori, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma di Azione della IV Conferenza Mondiale Onu sulle donne - Pechino 1995 e convenzione di Istanbul 2011) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico e alla partecipazione alla vita della comunità;

- valorizzare i saperi femminili, trasmettere la storia e la cultura della donne, progettare e realizzare percorsi nelle scuole sulla

pedagogia della differenza sessuale e su riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere e di contrasto al bullismo;

- svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionale, internazionali, e locali per la diffusione della cultura di genere, promuovendo pratiche di confronto, scambio ed iniziative politiche di rete anche con associazioni contribuendo alla costituzione di luogo di confronto e di azioni permanenti, sua a livello sociale, culturale, che istituzionale;

- promuovere lo spirito di amicizia e di solidarietà tra le donne.

ART.3. MODALITA' DI AZIONE

3.1 - L'associazione realizza i propri scopi di cui all'art. 2, con le seguenti attività:

- promozione di azioni contro la violenza alle donne attraverso campagna di informazione, attività di rilevazione, di sensibilizzazione e di formazione;

- progetti nei settori dell'informazione, sensibilizzazione, formazione al fine di favorire l'eliminazione di ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani;

- organizzazione di iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione in merito al problema della violenza di genere, delle discriminazioni delle donne in ogni ambito, al bullismo, al cyberbullismo e all'educazione emotiva anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;

- organizzazione di iniziative culturali (manifestazioni, incontri, performance, reading, mostre, vernisage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum), formative, educative, ricreative, assistenziali, artistiche e sociali su tematiche inerenti al mondo femminile;

- progetti atti a favorire la conciliazione lavoro-famiglia;

- servizi di ascolto e di sostegno alle donne ed i minori in difficoltà ed alle donne che subiscono violenza;

- consulenza e tutela legale;
- valorizzazione di una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
- informazione, orientamento ed affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio;
- organizzazione, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e privati, di iniziative e moduli formativi congiunte su tematiche di genere rivolti agli operatori che a vario titolo operano in questo ambito (operatrici/ori socio-sanitario, degli enti locali, delle Forze dell'Ordine, ei Centri antiviolenza) oltre a interventi di formazione ricolti al personale volontario;
- promozione e partecipazione ai protocolli di rete regionali, provinciale e /o fondazioni, associazioni etc del territorio;
- organizzazione convegni, dibattiti, seminari, spettacoli, ed in genere manifestazioni tese a diffondere la conoscenza delle problematiche di interesse femminile e l'informazione sulle normative e le politiche riguardanti le donne;
- costituzione della "Casa per le Amiche", un luogo fisico di solidarietà, di assistenza, di tutela, di sostegno, di promozione culturale, professionale e sociale in favore delle donne, soprattutto quelle vittime di maltrattamenti, fisici e psicologici;
- promozione e organizzazione di varie attività. Tale aspetto è fondamentale anche a completamento di fuoriuscita dalla violenza e per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- orientamento e consulenza per le famiglie, di mediazione familiare e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli", di centri ascolto per le donne e supporto telefonico;
- promozione di ricerche e pubblicazioni su tematiche femminili; - progettazione di attività formative anche finalizzate all'acquisizione di nuove professionalità;
- raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Pubblicazione di testi che riguardano la cultura ed i saperi delle donne;

df

3

- organizzazione e/o adesione a gruppi di lavoro su problematiche di natura culturale, sociale, ed economica;

- Sostenere il lavoro e l'imprenditorialità femminile anche attraverso forme di gestione diretta delle iniziative;

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero per le /i associati/e e dei loro figli;

3.2 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.3 - Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.4 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART.4 - Soci/e

4.1 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

4.2 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il

rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

4.3 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4.4 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di usufruire di tutti le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, concorrere all'elaborazione del programma delle attività, essere rimborsate/i delle spese sostenute e documentate per l'attività delle associazione e per svolgere le attività comunemente concordate.

- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

-Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

-I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

4.5 - I soci hanno l'obbligo di:

-Pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e delle quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, qualora ce ne fosse la necessità;

-rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e degli eventuali regolamenti;

-svolgere la propria attività verso le/i altre/i sin modo personale, spontaneo e gratuito. Senza fini di lucro, anche indiretto;

-i soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4.6 - La qualità di socio si perde:

- a) Per Morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata, senza alcun diritto al rimborso di alcuna quota. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) Per esclusione, se i soci si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata ed infine se prendono iniziative o svolgono attività nella sede dell'Associazione, senza averlo prima concordato con il Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, per voto segreto.

Le socie escluse per morosità, potranno, dietro domanda essere riammesse, pagando una nuova quota di iscrizione.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4.7 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

4.8 Sostenitori - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

4.9 Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

4.10 Soci onorari -Possono diventare soci onorari, su deliberazione del consiglio direttivo, donne e uomini aventi particolari rilievo o prestigio sociale o culturale, che accettano senza riserve lo Statuto.

Le /i socie/i onorarie /i non sono tenute al pagamento della quota associativa.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

5.2 - Le cariche associative sono gratuite e sono:

- Presidente;
- Vice- presidente;
- Segreteria/o;
- Tesoriera/e;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

6.1 - L'Assemblea è organo sovrano;

6.2 - E' composta da tutti i soci con diritto di voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi.

6.3 - E' ammesso il rilascio di delega scritta. Una socia non può avere più di tre deleghe.

6.4 - L'Assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 delle socie.

6.5 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

6.6 - L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6.7 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio;
- Approva gli indirizzi generali ed il programma generale annuale di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente Statuto.

6.8 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima e seconda con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.; mentre in terza convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6.9 -Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza in prima ed in seconda convocazione di almeno tre quarti delle socie/i, in terza convocazione con qualunque numero di socie/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/i socie presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

6.10 - Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 7 - Consiglio Direttivo.

Art. 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo

ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 7.2 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 4 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 4 giorni prima della riunione stessa, oppure con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

7.3 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

7.4 - Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

7.5 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi

3
soci;

- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- Delibera le modalità di rimborso spesa per le socie/i
- Può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

7.6 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

art.8 - Il Presidente - La/Il Vice- Presidente - La/il Segretario
- Il Tesoriere -

8.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere ed eseguire pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da pubbliche amministrazioni, soci e privati, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha facoltà di nominare avvocati/e nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

8.2 - In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario, anche nella rappresentanza legale dell'associazione di fronte a Terzi ed in giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

8.3 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

8.4 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

9.1 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. *

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

9.2 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 10 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

10.2 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a) Quote e contributi degli aderenti;
- b) Erogazioni di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Attività di raccolta fondi;
- g) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione dell'associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse

generale, 2a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

10.3 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo, che non è obbligatorio è approvato, se redatto, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, entro e non oltre il 2 Gennaio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano interessi di consultazione.

ART.11 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART.12 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART.12 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

12.1 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

12.2 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, a fini di utilità sociale.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12.3 - l'associazione previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART.13 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti disposizioni

legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e in quanto compatibile, dal codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Rossi", written in a cursive style.